

PIEMONTE: PUBBLICATE LE INDICAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN AREE AGRICOLE

La Giunta Regionale con la Deliberazione del 31 luglio 2023 n. 58 – 7356 ha emanato delle indicazioni in materia di impianti fotovoltaici in aree agricole di elevato interesse agronomico.

In breve, possono essere installati solo impianti di tipo agrivoltaico nelle zone considerate di elevato interesse agronomico, quali:

- a) le aree in cui vengono coltivate produzioni agricole vegetali a Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), ad Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), a Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.) e Garantita (D.O.C.G.);
- b) i terreni agricoli e naturali ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo costituiti dai territori riconosciuti come appartenenti alla I e II classe nella "Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte", adottata con D.G.R. n. 75 - 1148 del 30 novembre 2010 e reperibili sul Geoportale della Regione Piemonte¹.

Sono considerati impianti agrivoltaici, gli impianti fotovoltaici installati in area agricola con le seguenti caratteristiche:

- I. che consentono di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate². Inoltre, devono essere conformi a quanto prescritto dalle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici³;
- II. devono rispettare il principio di continuità cioè devono mantenere almeno il 70% del valore della produzione agricola negli ultimi 5 anni produttivi;
- III. non devono danneggiare il suolo e le opere presenti sull'area;
- IV. non devono danneggiare le infrastrutture irrigue a basso consumo idrico realizzate con finanziamenti pubblici ma anche l'assetto irriguo realizzato su vasta area e, infine, non devono ledere le aree con camere di risaia.

Al punto n. 1 dell'allegato A) vengono enunciate una serie di definizioni (es. Valore della produzione agricola, indirizzo agricolo ecc...). Al punto n. 4, del medesimo allegato A), vengono elencati i punti che la relazione tecnico – agronomica deve contenere.

Questo provvedimento non trova applicazione nei confronti dei procedimenti abilitativi già conclusi e nei confronti di quelli che risultano già avviati tramite presentazione del titolo abilitativo. È riconosciuta la possibilità, se l'interessato avanza richiesta, di applicare il presente provvedimento ai procedimenti in corso.

Testo disponibile al seguente *link*:

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2023/corrente/attach/dgr_07356_1050_31072_023.pdf

¹ "Classe 1: Dal punto di vista pedologico sono stati definiti di prima classe suoli privi di limitazioni, posti in aree pianeggianti, con grado evolutivo assai difforme e tessiture ricche di sabbie o limi. Gli Ordini della Soil Taxonomy che hanno tipologie pedologiche comprese in questa classe sono Entisuoli, Inceptisuoli e Alfisuoli;
Classe 2: Suoli di classe 2, esclusivi delle aree pianeggianti, sono attribuiti, secondo la Soil Taxonomy, ai seguenti Ordini: Entisuoli, Inceptisuoli, Alfisuoli, Mollisuoli e Vertisuoli". Manuale Operativo per la valutazione della Capacità d'uso dei suoli a scala aziendale. p. 15

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2010/07/attach/dgr_13271_040_08022010_a1.pdf

² Ex art. 65 comma 1 *quinqueis* del D.L. 1/2012;

³ Documento disponibile al seguente *link*:

https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/linee_guida_impianti_agrivoltaici.pdf